

CONTRATTO DI PROCACCIAMENTO DI AFFARI

Con la presente scrittura privata, da valere fra le parti a tutti gli effetti di legge, tra la società **MEDIAWEB ITALIA S.R.L.** con sede in Monopoli (Ba), Via Nicola Largavinese, 17/A - R.E.A. **505010**, Codice Fiscale e partita I.V.A. n° **06717120726** rappresentata dal signor **Tommaso Giannuzzi** munito degli occorrenti poteri come da Statuto sociale (ora in avanti denominata "mandante"),

e il Signor Nato a il residente in CAP Via N° Provincia di, Codice Fiscale (ora in avanti denominato "procacciatore d'affari") in qualità di della Società/ Ditta con Sede Legale in Via N° Città Cap. Provincia di Telefono Cellulare Personale Tipo Documento(allegare fotocopia) Numero Rilasciato il..... dal Partita IVA (allegare fotocopia)

Timbro

Si stipula e conviene quanto segue:

1. Oggetto

1a. La mandante autorizza il Sig. che contestualmente accetta di procacciare affari afferenti la fornitura dei seguenti servizi/prodotti: **REALIZZAZIONE PAGINE WEB – APPLICATIVI – SOFTWARE – ADVERTISING**

2. Attività di procacciamento

- 2a. Assumendosi il procacciatore d'affari l'incarico limitato alla sola segnalazione di affari, promuoverà non stabilmente l'acquisizione delle richieste di fornitura di servizi/prodotti di cui all'art. 1.
- 2b. L'attività di procacciamento costituirà per il procacciatore d'affari attività secondaria ed occasionale che svolgerà liberamente senza nessun vincolo di stabilità e subordinazione nei confronti della mandante e avrà piena libertà di orario, di impiego del suo tempo e scelta di organizzazione.
- 2c. Il procacciatore d'affari non deterrà alcun potere per conto della mandante; eventuali poteri di rappresentanza potranno essere proposti di volta in volta con appropriata autorizzazione scritta.
- 2d. Il procacciatore d'affari si asterrà dal fornire a chiunque qualsiasi informazione che potrà essere in suo possesso, su affari o clienti, che possano indurre in errore sulla natura e sulle caratteristiche dei servizi/prodotti della mandante o arrecare danno alla stessa.

3. Non esclusività

- 3a. Il procacciatore d'affari non ha alcuna esclusività territoriale e la mandante è libera di agire direttamente o indirettamente attraverso agenti rivenditori o intermediari di qualsiasi tipo.
- 3b. Il procacciatore d'affari, con cadenza MENSILE, invierà alla mandante un prospetto riportante i nominativi delle aziende contattate per la conclusione di contratti rientranti nel presente accordo. La mandante metterà a disposizione della propria rete vendita ed anche, perciò, del procacciatore d'affari, una procedura di controllo per verificare se i soggetti economici destinatari di operazione di marketing siano liberi oppure già clienti oppure in procinto di divenire clienti di della mandante.
- 3c. Con i soggetti economici individuati o segnalati dal procacciatore d'affari, la mandante non potrà concludere nuovi contratti direttamente, per tutta la durata del contratto, a qualsiasi titolo, per quanto concerne i servizi/prodotti di cui all'art. 1, se non riconoscendo le provvigioni, ai sensi e nei modi e termini di cui all'art.4 del presente accordo.
- 3d. La mandante riconosce al procacciatore d'affari la possibilità di avvalersi di propri "commerciali"
- 3e. I suddetti "commerciali" saranno segnalati appositamente dal procacciatore d'affari alla mandante, la quale deciderà, a suo insindacabile giudizio, comunicandolo anche a solo mezzo fax. se accettarli o meno. Nello stesso modo se, dopo accettazione iniziale dei commerciali segnalati dal procacciatore d'affari, la mandante rilevasse nel tempo comportamenti o azioni in contrasto con le politiche aziendali oppure lesive della propria immagine comunicherà anche a solo mezzo fax al procacciatore d'affari la sospensione delle attività del commerciale in questione, salvo, sempre secondo la regola del buon senso, la possibilità di recuperare la situazione e quindi la reintegrazione del commerciale in questione.

4. Ordini

- 4a. La mandante a suo insindacabile giudizio, è libera di accettare o rifiutare gli ordini procacciati, ove per ordine si intende uno dei contratti di fornitura di servizi/prodotti forniti dalla mandante debitamente compilato e firmato dall'azienda contattata dal procacciatore d'affari.
- 4b. In caso di rifiuto di cui al punto sopra, la mandante non potrà accettare o concludere nuovi contratti per tutta la durata del presente contratto, sia direttamente che indirettamente con i soggetti rifiutati se non per il tramite del procacciatore d'affari, diversamente si impegna sin d'ora nel riconoscere al procacciatore stesso le provvigioni calcolate nella misura prevista nell'art. 5 del presente contratto.
- 4c. Fa eccezione al precedente punto qualunque contatto al quale il procacciatore d'affari sia giunto per mezzo di nominativi forniti dalla mandante sia direttamente che indirettamente. Da parte sua, il procacciatore d'affari si impegna alla massima lealtà e correttezza professionale. Si impegna inoltre a non intrattenere in proprio affari con i clienti della mandante con i quali entrerà in relazione in virtù del presente accordo per tutta la durata del presente contratto e per i successivi 60 mesi dalla conclusione dello stesso.
- 4d. Il procacciatore d'affari si atterrà ai prezzi e alle condizioni generali di vendita dettate dalla mandante.
- 4e. La mandante si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli aggiornamenti delle variazioni di listino e le eventuali modificate condizioni di vendita
- 4f. Il procacciatore d'affari non potrà concedere sconti sul prezzo dei servizi/prodotti offerti se non a seguito di precisa autorizzazione scritta della mandante.

5. Provvigioni

- 5a. Sugli affari procacciati, la mandante riconosce al procacciatore d'affari una provvigione del 10% lordo, da calcolarsi sull'imponibile definito dalla mandante col cliente regolarmente fatturato e andato a buon fine.
- 5b. La fatturazione dei servizi/prodotti venduti sarà di competenza esclusiva della mandante.

Web Agency -- Web Marketing -- Web Advertising -- Applicativi Web

5c. Le provvigioni saranno pagate al procuratore d'affari mediante bonifico bancario o assegno, salvo diverso accordo tra le parti, dopo che l'importo delle fatture relative alla fornitura effettuata sia stato totalmente incassato dalla mandante e dopo il ricevimento di un regolare documento contabile emesso dal procuratore d'affari in relazione al compenso provvisorio maturato.

5d. Detta provvigione verrà pagata nei 30 (trenta) giorni successivi alla scadenza di ogni mese. La mandante invierà al procuratore d'affari il prospetto delle spettanze sulla base delle fatture incassate nel corso del mese stesso, unitamente all'importo delle provvigioni così determinate.

5e. Il suddetto compenso è onnicomprensivo delle possibili spese sostenute dal procuratore d'affari per lo svolgimento dell'attività prestata in favore della mandante.

5f. Resta inteso che nel caso in cui la trattativa per la conclusione dell'affare non raggiunga conclusione positiva, al procuratore d'affari non sarà dovuto alcun compenso od indennità.

6. Incassi

6a. La gestione amministrativa, la riscossione e gli eventuali solleciti di pagamento sarà di esclusiva spettanza della mandante.

7. Collaboratori e spese

7a. I collaboratori sia autonomi sia subordinati che il procuratore d'affari dovesse assumere per il miglior espletamento della sua attività dipenderanno esclusivamente dal procuratore stesso. La mandante non avrà rapporti di alcun genere con loro. Costi ed i compensi afferenti il punto precedente che il procuratore d'affari dovesse sostenere sono a suo completo carico.

8. Durata

8a. Il presente mandato avrà validità dalla data odierna ad un anno con tacito rinnovo.

8b. Ciascuna delle parti potrà recedere con raccomandata AR senza preavviso e senza alcuna penalità. Il recesso avrà effetto con la ricezione di detta raccomandata, salvi fatti gli impegni della mandante di cui all'art. 5 del presente contratto.

9. Legge applicabile

9a. Al presente accordo si applica la legge italiana.

10. Controversie

10a. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un arbitro, da nominarsi in conformità del "regolamento arbitrale nazionale" della camera arbitrale nazionale ed internazionale di Bari, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare, con particolare riferimento, ma non limitatamente alle modalità di designazione degli arbitri. L'arbitro unico deciderà in via rituale, secondo diritto. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione dell'arbitro che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

10b. Con la firma per accettazione del presente accordo il procuratore d'affari esonera la mandante da qualsiasi responsabilità civile e penale nell'espletamento delle attività affidatogli. Le parti del presente accordo si danno reciproco atto che le prestazioni svolte dal procuratore d'affari hanno natura di collaborazione autonoma e professionale e che, conseguentemente, il rapporto costituito in forza del presente contratto non è, né può essere considerato di subordinazione o di parasubordinazione (né potrà in un futuro essere trasformato in tal senso), tenuto conto che l'attività non ha vincoli di orario, che il procuratore d'affari svolgerà le predette prestazioni in totale autonomia pur nel rispetto del presente contratto.

Il presente atto viene redatto in duplice copia, consegnato alle parti, le quali dichiarano di averlo letto in ogni suo punto, di condividerne il contenuto e di accettarlo.

MEDIAWEB ITALIA S.R.L.
(la mandante)

.....
(procuratore d'affari)

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 cod. civ. il procuratore d'affari approva specificatamente gli art. 2 (Attività di procuramento), 3 (Non esclusività), 4 (Ordini), 5 (Provvigioni) 6 (Incassi), 7 (Collaboratori e spese), 8 (Durata), 9 (Legge applicabile) e 10 (controversie).

Monopoli ___/___/____

.....
(procuratore d'affari)